

QUANDO LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI NON È VALUTATA ECCESSIVAMENTE GENERICA

La tutela del contraddittorio nei confronti del medico sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito che gli consenta di approntare la propria difesa.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

L'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950, precisa che vi debba essere, nella comunicazione al medico della data del giudizio disciplinare, una "menzione circostanziata degli addebiti".

In altre parole è necessario che la contestazione comprenda:

- l'individuazione del comportamento posto in essere in violazione del codice deontologico;
- l'indicazione esatta della norma deontologica violata (l'omessa individuazione di quest'ultima si traduce in una insanabile contraddittorietà della motivazione).

La tutela del contraddittorio nei confronti del medico sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito che gli consenta di approntare la propria difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascritti o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari.

Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che non sia necessaria una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, in quanto è sufficiente che con la let-



tura degli addebiti sia posto in grado di difendersi in maniera efficace.

Questo l'orientamento confermato anche in una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. II Civile 27 marzo 2014 n. 7282).

Già dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie era stato osservato che il provvedimento disciplinare non era viziato, come sostenuto dal ricorrente: malgrado una certa genericità dell'atto di contestazione, l'incolpato era stato messo in grado di conoscere gli addebiti mossigli nel corso del procedimento ed era stato quindi nelle condizioni di svolgere adeguatamente le proprie difese.

Nel ricorso dinanzi alla Cassazione il sanitario aveva nuovamente eccepito la violazione del diritto di difesa per difetto del requisito di specificità della contestazione disciplinare: la CCEPS che pure aveva riconosciuto la genericità della contestazione,

avrebbe dovuto annullare il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'ordine provinciale.

A motivo della propria impugnazione il professionista aveva quindi nuovamente posto la questione della violazione del principio di contestazione a causa della genericità di quella formulata ed oggetto di condanna.

La Corte ha però escluso la necessità di "una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti ascritti al professionista, reputando sufficiente che essa presenti un tasso di precisione tale da consentire all'incolpato di approntare la propria difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascritti o diversamente qualificabili sotto il profilo disciplinare".

Nel caso affrontato il professionista aveva avuto modo di conoscere le contestazioni e si era difeso compiutamente rispetto ad esse.

Ciò detto, si ritiene utile osservare che la mancanza di puntualità nella contestazione è potenzialmente idonea a produrre un vizio del procedimento disciplinare, poiché la stessa non è solo funzionale all'esplicazione del diritto di difesa dell'incolpato, ma è finalizzata anche a garantire l'esigenza di trasparenza dell'azione disciplinare. ■